

AUSL DELLA ROMAGNA
Determinazione del Direttore
U.O. PROGRAMMAZIONE E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO – PER EMERGENZA COVID 19 - PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOBRONCOSCOPIA MONOUSO PER LA DURATA DI 12 MESI VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 6.181.650,00 IVA ESCLUSA, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 2138, DEL 26/06/2020.

**PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DAL 26/06/2021 AL 26/12/2021.
CIG QUADRO 8306931850**

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 (Codice della protezione civile) ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), e art. 24, comma 1;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare art. 106 comma 11, art. 63 comma 2 lett. c, art. 163;

Atti presupposti:

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e successive ordinanze n. 638 del 22.02.2020, n. 639 del 25/02/2020 relative ad ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
- Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 287 del 03/09/2019 ad oggetto “Determinazioni in ordine all’incarico di direzione pro tempore della U.O. Acquisti Aziendali”;
- Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 209 del 30/06/2021 ad oggetto “Conferma incarichi di direzione temporanea di Unità Operative” con la quale sono stati conferiti fino al 31/12/2021 gli incarichi di direzione di unità operative complesse, tra i quali quello riferito all’U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi;

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c), e dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato lo stato di emergenza, per 6 mesi dalla data di detto provvedimento, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente, prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, con Delibera del

Consiglio dei Ministri 7 Ottobre, 13 gennaio 2021 e da ultimo con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile fino al 31 luglio 2021;

- in conseguenza alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sono state disposte per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e per i cd. “soggetti attuatori”, di cui all’art. 1 del medesimo provvedimento, nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, specifiche deroghe al D.Lgs. 50/2016 relativamente all’acquisizione di beni e servizi, ritenuto che detto contesto emergenziale impone l’assunzione di iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate ad acquisire le necessarie risorse, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell’ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 638, del 22 febbraio 2020, ai fini dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture strettamente connessi alle attività di cui al medesimo provvedimento, in ragione dell’aggravamento dell’attuale contesto di criticità, si dispone che il comma 5 dell’art. 3 della precedente Ordinanza n. 630/2020 sia sostituito nei termini tali da consentire al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed ai “soggetti attuatori” di provvedere:
 - ✓ ove si proceda con la procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, anche senza previa consultazione di operatori economici;
 - ✓ ove si proceda con la procedura di cui all’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 in deroga al comma 6 dello stesso articolo, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità prescritte all’art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 639 del 25/02/2020, in ragione dell’ulteriore aggravamento del citato contesto di criticità, si è disposto:
 - o la deroga al comma 18 dell’art 35 del D.Lgs. 50/2016, ammettendo l’anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione;
 - o la deroga all’art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, ove necessario e previa adeguata motivazione;
- con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 la Regione Emilia Romagna è stata nominata “Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 42 del 20/03/2020 ad oggetto **MISURE ORGANIZZATIVE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER FRONTEGGIARE**

L'EMERGENZA COVID-1 con cui si stabilisce: "di avvalersi delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali per l'acquisizione dei beni e servizi e la realizzazione di lavori che rientrano negli ambiti di competenza delle stesse, in quanto necessari per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e che le stesse adottano gli atti necessari per la realizzazione di lavori e acquisizione di beni/servizi stipulando anche i relativi contratti;

Visto l'art. 65 del Decreto Legge del 16 maggio 2020 n. 38. recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con cui si stabilisce che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020;

Visto l'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale così testualmente dispone: *"Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: [omissis] c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici"*;

Considerato che:

- è stata manifestata dalle UU.OO. Programmazione Beni e Servizi e Farmacia Centralizzata di Pievesestina, a seguito di istruttoria condotta dalle medesime, l'esigenza di acquistare in urgenza sistemi di videobroncoscopia monouso per assecondare le numerose richieste pervenute dalle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dell'Ausl della Romagna, a causa della diffusione del COVID19;
- la stima dei fabbisogni, data la situazione emergenziale sanitaria e il possibile riemergere delle medesime condizioni nel periodo autunnale, risultava essere di difficile valutazione e la previsione degli stessi dipendeva esclusivamente dall'evolversi epidemiologico del virus;
- visto il periodo di massima allerta ed emergenza sanitaria era prioritario per questa azienda, avere garantita la consegna della fornitura in tempi rapidi;
- Considerato che a seguito di confronto con i tecnici dell'U.O. Fisica Medica e Ingegneria clinica si è ritenuto opportuno tutelare l'azienda, in caso di indisponibilità dei prodotti aggiudicati, attraverso la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016;

Precisato che

- in data 20 maggio 2020 è stata pubblicata sul portale del committente la PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO - PER EMERGENZA COVID 19 - PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER

LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOBRONCOSCOPIA MONOUSO PER LA DURATA DI 12 MESI - VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO EUR 6.181.650,00 IVA ESCLUSA

- Il quadro economico complessivo della procedura è costituito dal tetto massimo di riferimento non superabile dai contratti applicativi stipulati e la quantificazione del tetto di riferimento è effettuata in ragione della previsione dei fabbisogni dell'Azienda UsI della Romagna ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso dei dispositivi da parte dell'Azienda USL della Romagna nell'arco temporale di durata dell'AQ, tenuto conto anche dell'emergenza sanitaria in corso;

- entro la scadenza del contratto principale, l'Azienda USL della Romagna si riserva, per 6 mesi, la facoltà di esercitare l'opzione di proroga tecnica della fornitura aggiudicata alle medesime condizioni o migliorative di fornitura;

- l'affidamento è avvenuto con applicazione del criterio del prezzo più basso previa idoneità ex art. 95 del Codice;

Richiamate:


- la Determinazione n. 2138, del 26/06/2020, con cui veniva aggiudicata la su richiamata procedura negoziata; in particolare, la Ditta AMBU SRL risultava prima aggiudicataria e la Ditta M.G. Lorenzatto Srl seconda aggiudicataria, dell'Accordo Quadro per i prodotti e i prezzi indicati nell'offerta economica - Allegato 2), parte integrante e sostanziale del richiamato atto;

Considerata la nota, a mezzo PEO, del 29/06/2021, proveniente dalla S.S. Gestione Logistica e Magazzino Aziendale, in cui si segnala la scadenza contrattuale – 26/06/2021 – e la necessità di provvedere a proseguire l'acquisizione dei dispositivi oggetto di aggiudicazione, stante l'esigenza di acquisire i prodotti manifestata dai diversi Ambiti aziendali, nonché la contestuale necessità di attivare l'opzione di proroga tecnica di 6 mesi – fino al 26/12/2021 - prevista negli atti di gara;

Dato atto che, con mail del 05/07/2021 e dell'08/07/2021, l'U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi comunicava alla AMBU SRL e M.G. Lorenzatto Srl l'intenzione di attivare l'opzione di proroga tecnica del contratto in argomento chiedendo un miglioramento delle condizioni economiche vigenti e che le Ditte confermavano le condizioni economiche e contrattuali in essere tra le parti (Prot. 0189791 del 09/07/2021 e Prot. 0190404 del 12.07.2021 agli atti);

Considerato che al fine di garantire la continuità delle prestazioni sanitarie da erogare, nonché la qualità e quantità delle stesse, è necessario procedere alla proroga tecnica del contratto (prevista dall'art. 1 della Lettera Invito) con gli attuali Fornitori, sino al 26/12/2021, alle condizioni economiche e per le quantità di seguito specificate:

Qt. MINIMA per 12 mesi di Broncoscopi monouso	QT. MAX (OPZIONALI) per 12 mesi di Broncoscopi monouso	QT. TOTALE per 12 mesi di Broncoscopi monouso	Prezzo unitario iva esclusa a base d'asta	Importo complessivo per QT. MINIME GARANTITE AL 1° AGGIUDICATARIO	Importo complessivo per QT. MAX (OPZIONALI)	BASE D'ASTA per il totale complessivo delle quantità richieste per 12 mesi (IVA ESCLUSA)	OPZIONE 40% della base d'asta complessiva - art. 106 comma 1 lett. a)	Proroga di 6 mesi	VALORE COMPLESSIVO PER ACQUISTO BRONCOSCOPI MONOUSO PER 12 MESI COMPRESIVO DELLE OPZIONI
4.000	8.000	12.000	270,00	1.080.000,00	2.160.000,00	3.240.000,00	1.296.000,00	1.620.000,00	6.156.000,00



QT. MINIMA monitor	QT. MAX monitor (Opzionale)	QT. TOTALE Monitor	Canone annuale per singolo monitor posto a base d'asta	Importo complessivo per QT. MINIME GARANTITE AL 1° AGGIUDICATARIO	Importo complessivo per QT. MAX (OPZIONALI)	BASE D'ASTA per il totale complessivo delle quantità richieste per 12 mesi (IVA ESCLUSA)	OPZIONE 40% della base d'asta complessiva - art. 106 comma 1 lett. a)	Proroga di 6 mesi	VALORE COMPLESSIVO PER NOLEGGIO MONITOR PER 12 MESI
30	15	45	300,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	5.400,00	6.750,00	25.650,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO AQ									6.181.650,00

Atteso che per la fornitura in oggetto non risultano in vigore Convenzioni stipulate da CONSIP e/o da Intercent-ER e che la stessa non è ricompresa nel DPCM del 11/07/2018 (GU 10/08/2018, n. 189);

Dato atto che il legislatore ha disciplinato l'istituto giuridico della c.d. proroga tecnica ovvero la facoltà, per le parti contrattuali, di modificare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione dei nuovi contraenti ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamato anche quanto previsto dall'art. 15, Legge Regione Emilia-Romagna n. 28, del 21/12/2007, a tenore del quale: "(omissis) La durata dei contratti può altresì essere motivatamente prorogata, nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare la continuità nella fornitura di beni o servizi. In tal caso, la facoltà di proroga deve essere prevista nel contratto originario ed è consentita esclusivamente nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente (omissis)";

Dato atto che, la facoltà di proroga del contratto è stata prevista nel bando di gara al fine di assicurare la continuità nella fornitura dei dispositivi medici in oggetto;

Dato atto dell'attestazione agli atti del Direttore dell'U.O. Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina relativa alla compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento nonché la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che sottoscrivono in calce;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali", e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa e qui integralmente richiamate,

1) di procedere alla proroga tecnica del contratto Accordo quadro per la "Fornitura di sistemi di videobroncoscopia monouso" per l'AUSL della Romagna, aggiudicata con Determinazione n.

2138, del 26/06/2021 alla AMBU SRLA, Codice Fiscale e Partita IVA 11160660152, con sede ad Agrate Brianza (Milano), CAP 20864, in via Paracelso n. 20 – prima aggiudicataria - e alla ditta M.G. LORENZATTO SRL, Codice Fiscale e Partita IVA 00458450012, con sede a Venaria Reale (Torino), CAP 10078, in Corso Vercelli 28-30 – seconda aggiudicataria – sino al 26/12/2021 alle medesime condizioni economiche e per le quantità specificate nell'Allegato 2 alla determina di aggiudicazione;

2) di prendere atto che l'affidamento dei conseguenti contratti applicativi sarà effettuata secondo i criteri indicati agli artt. 1 e 21 della lettera invito, in particolare *“I contratti applicativi avranno orma giuridica di ordine di fornitura, evaso e firmato dal Direttore della UO FMIC o da suo delegato” e “i contratti applicativi (OdF) delle apparecchiature opzionali verranno affidati al bisogno, partendo dal 1° in graduatoria; la S.A., in base all'appropriatezza terapeutica assistenziale e quindi motivatamente, si riserva di affidare i contratti applicativi ad uno o più fra gli OE risultanti dalla graduatoria, sicché sono consentiti affidamenti, distribuiti anche in contemporanea, a più OE aggiudicatari dell'AQ indipendentemente dal posizionamento nella relativa graduatoria”;*

3) di dare atto che i contratti applicativi saranno conclusi a tutti gli effetti tra l'amministrazione committente e gli operatori economici fornitori ed indicano la prestazione richiesta ed ogni altro dettaglio rilevante. Detti contratti applicativi, muniti di specifico CIG derivato, devono intendersi vincolanti ed efficaci dal momento della ricezione, da parte dell'affidatario, dell'ordine di fornitura emesso dall'Ausl della Romagna;

4) di stabilire che il CIG quadro relativo alla presente fornitura è il seguente: 8306931850 mentre il CIG derivato per la ditta Ambu Spa, utile al fine dell'emissione degli ordini è **8830040B83**;

5) di dare atto che la spesa relativa all'AUSL della Romagna, derivante dall'adozione del presente provvedimento è da addebitare al Bilancio di competenza, ai seguenti Co.Ge. Regionali:

- Co.Ge. 3901000085 - Dispositivi Medici; - importo euro 1.620.000,00 iva esclusa;
- Co.ge regionale corrispondente per noleggio attrezzature - importo euro 6.750,00 iva esclusa;

6) di dare atto che la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio in oggetto sarà in capo alla Dott.ssa Teresa Cocquio, Direttore Farmacista dell'U.O. Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, nonché, per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

S.S. Gestione Logistica e Magazzino Aziendale (richiedente);
U.O. Farmacia centralizzata Pievesestina (DEC);
U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica;
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi;

Il Responsabile del Procedimento

Letizia Belli

Sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i.

**Il Direttore *ad interim* dell'U.O. Acquisti
Aziendali**

Orietta Versari

Sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i.